MISURE URGENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA, DI FORMAZIONE DEI MEDICI E DI FARMACOVIGILANZA

Art. 3

Entro il 31 maggio 1993 le regioni e le province autonome individuano gli uffici delle unita' sanitarie locali cui competono gli adempimenti previsti dall'articolo 9, commi 2 e 4- bis, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, e comunicano al Ministero della sanita' - Direzione generale del servizio farmaceutico i dati identificativi degli uffici stessi e dei relativi responsabili. Ogni variazione degli uffici o dei responsabili e' comunicata entro quindici giorni al Ministero della sanita' a cura delle regioni e delle province autonome.

Versione in vigore dal 9 aprile 1993, non più in vigore dal 8 giugno 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza
Estremi	Decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-partecipazione-alla-spesa-sanitaria-di-1993/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it